

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
(CONVENZIONE DELLE ALPI)

REGOLAMENTO
PER LA CONFERENZA
DELLE PARTI CONTRAENTI
(CONFERENZA DELLE ALPI)

(15.05.02)

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente Regolamento è applicato in tutte le sessioni della Conferenza delle Alpi, convocate ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.

II. CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 2

1. Luogo, data e durata di una sessione ordinaria sono stabiliti dalla Presidenza, consultato il Comitato permanente.
2. La Presidenza comunica alle Parti contraenti e agli Osservatori data, luogo e durata della Conferenza almeno due mesi prima di una sessione.

III. OSSERVATORI

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi, la Presidenza invita alle sessioni della Conferenza, in qualità di Osservatori, su loro domanda, le Nazioni Unite, le loro Istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa, ogni Stato europeo, nonché le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi.
2. Su proposta del Comitato permanente, la Conferenza delle Alpi delibera sull'ammissione alle sessioni della Conferenza delle Alpi, in qualità di Osservatori, di organizzazioni internazionali non governative, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Convenzione delle Alpi.
3. La Conferenza delle Alpi conferisce al Comitato permanente la competenza di permettere, fino alla prossima sessione della Conferenza delle Alpi, alle organizzazioni internazionali non governative la partecipazione in qualità di Osservatori alle sessioni del Comitato permanente, ancora prima dell'ammissione di queste organizzazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Gli Osservatori di cui al comma 2 del presente articolo possono essere esclusi in parte o interamente da determinate sessioni.

(15.05.02)

IV. ORDINE DEL GIORNO

Articolo 4

La bozza dell'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria, redatta dalla Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Convenzione delle Alpi, reca di norma:

1. Approvazione dell'ordine del giorno.
2. Deliberazione sulle autorizzazioni.
3. Ammissione di organizzazioni non governative internazionali.
4. I punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli e in particolare dall'articolo 6 della Convenzione delle Alpi.
5. I punti dell'ordine del giorno, desumibili dai singoli articoli dei Protocolli, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Convenzione delle Alpi.
6. I punti dell'ordine del giorno, il cui inserimento è stato deliberato in occasione della precedente sessione della Conferenza delle Alpi.
7. I punti dell'ordine del giorno di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
8. Ogni punto dell'ordine del giorno, proposto da una Parte contraente alla Presidenza e accolto da questa ancora prima della trasmissione della bozza dell'ordine del giorno.
9. Varie.
10. Approvazione del processo verbale delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione ordinaria, la Presidenza trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori la bozza dell'ordine del giorno, possibilmente insieme ai documenti della sessione.

Articolo 6

La Presidenza inserisce nell'ordine del giorno ogni ulteriore punto che sia stato inoltrato da una Parte contraente in seguito alla trasmissione della bozza dell'ordine del giorno, se possibile otto giorni prima dell'inizio della sessione.

(15.05.02)

Articolo 7

La bozza dell'ordine del giorno di una sessione straordinaria è formata esclusivamente da quei punti dell'ordine del giorno che sono stati proposti ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della Convenzione della Alpi. Questa bozza è inviata alle Parti contraenti e agli Osservatori, insieme all'invito alla sessione straordinaria.

Articolo 8

La Conferenza delle Alpi approva l'ordine del giorno.

Articolo 9

Qualora la Conferenza non deliberi diversamente, ogni punto dell'ordine del giorno, che non sia stato possibile esaurire nel corso di una sessione, è posto all'ordine del giorno della sessione ordinaria successiva.

V. RAPPRESENTANZA E AUTORIZZAZIONI

Articolo 10

Ciascuna Parte contraente che partecipa alla Conferenza delle Alpi è rappresentata da una delegazione. Questa è costituita dal Capo della delegazione, eventualmente, da altri delegati o consulenti autorizzati.

Articolo 11

I Capi delle delegazioni e, eventualmente, gli altri delegati autorizzati debbono essere provvisti delle debite autorizzazioni, qualora essi non siano autorizzati d'istituto alla rappresentanza. Le autorizzazioni vengono consegnate alla Presidenza possibilmente prima dell'apertura della sessione della Conferenza delle Alpi. I Capi delle delegazioni notificano alla Presidenza la composizione delle loro delegazioni nonché ogni sua successiva modifica.

Articolo 12

La Presidenza verifica le autorizzazioni e presenta all'inizio della sessione una relativa relazione. La Conferenza delle Alpi delibera sulle autorizzazioni. Fino a tale deliberazione, le delegazioni sono ammesse provvisoriamente alla partecipazione alla sessione.

(15.05.02)

VI. PRESIDENZA

Articolo 13

La Presidenza resta in carica finchè non è stabilita la nuova Presidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Convenzione delle Alpi.

Articolo 14

1. È compito della Presidenza provvedere allo svolgimento delle sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza delle Alpi, nonché delle sessioni del Comitato permanente, e in particolare:

- a) la messa a disposizione delle strutture e dei servizi necessari per le sessioni;
- b) la raccolta, la traduzione e la trasmissione dei documenti ufficiali;
- c) la redazione e la presentazione dei verbali delle sessioni ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e 2.

2. D'intesa con le Parti contraenti, la Presidenza può affidare alcuni di questi compiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 15

1. Il Presidente è il delegato della Parte contraente che detiene la Presidenza ed è incaricato dalla medesima della conduzione di una sessione della Conferenza delle Alpi.

2. Il Presidente partecipa alle sessioni della Conferenza delle Alpi esclusivamente in tale funzione e per questo periodo non esercita i diritti di un delegato di una Parte contraente, i quali vengono eventualmente assunti da un altro delegato della rispettiva Parte contraente.

3. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, questo nomina un suo sostituto. Durante le sue funzioni di Presidente, il sostituto non può esercitare i diritti di delegato di una Parte contraente.

(15.05.02)

VII. CONDUZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 16

Le Parti contraenti hanno il diritto di presentare in qualsiasi momento nel corso del dibattito una mozione d'ordine, che viene trattata immediatamente. Nel caso di più mozioni d'ordine, viene trattata con priorità quella più divergente dall'ordine originariamente previsto. Su ogni mozione d'ordine presentata, una Parte contraente può intervenire a favore e un'altra contro. Se da parte del Presidente non è possibile constatare un consenso, la proposta alla base della mozione d'ordine diventa efficace quando è approvata da almeno due terzi delle Parti contraenti che partecipano al voto.

Articolo 17

Salvo le disposizioni di cui all'articolo 11 della Convenzione delle Alpi, le delibere proposte alla Conferenza delle Alpi debbono essere inoltrate per iscritto in una delle lingue ufficiali almeno due mesi prima, le richieste di modifica delle proposte inoltrate almeno un mese prima dell'inizio della rispettiva sessione della Conferenza delle Alpi. Le proposte sono inviate dalla Presidenza alle Parti contraenti e agli Osservatori. In caso eccezionale, su proposta di una Parte contraente, la Conferenza può deliberare una riduzione di questi periodi.

VIII. VOTAZIONI

Articolo 18

Per le votazioni in sede di deliberazione della Conferenza delle Alpi, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione delle Alpi, nonchè in sede di deliberazione su mozioni d'ordine, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, occorre la presenza di almeno due terzi delle Parti contraenti.

Articolo 19

1. Le votazioni avvengono di norma con alzata di mano.
2. Su proposta di una Parte contraente, la votazione avviene con voto segreto.
3. L'astensione dal voto non fa mancare il consenso previsto dall'articolo 7 della Convenzione delle Alpi.
4. Le votazioni su mozioni d'ordine, di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, avvengono sempre con alzata di mano.

(15.05.02)

IX. PROCEDURA EPISTOLARE

Articolo 20

1. Su proposta di una Parte contraente, la Conferenza delle Alpi può deliberare con procedura epistolare.

2. Tale proposta è inoltrata al Presidente, insieme alla bozza della delibera. Il Presidente trasmette quanto prima la proposta di delibera alle Parti contraenti, in attesa della loro presa di posizione entro due mesi a decorrere dalla data dell'invio, e nello stesso periodo consulta il Comitato permanente. Il Presidente informa gli Osservatori. La delibera risulta assunta quando è stata approvata per iscritto da tutte le Parti contraenti. Il Presidente comunica il risultato della procedura epistolare alle Parti contraenti e agli Osservatori.

X. LINGUE

Articolo 21

1. Le lingue ufficiali della Conferenza delle Alpi sono francese, italiano, sloveno e tedesco.

2. Le dichiarazioni rese in una delle lingue ufficiali vengono tradotte nelle altre lingue ufficiali.

3. I documenti ufficiali delle sessioni della Conferenza vengono redatti in una delle lingue ufficiali e tradotti in tutte le altre lingue ufficiali.

XI. PROCESSI VERBALI DELLA CONFERENZA

Articolo 22

1. Al termine di ogni sessione, la Conferenza delle Alpi approva un processo verbale che riporta il testo delle deliberazioni assunte nella sessione medesima (processo verbale delle deliberazioni).

2. Entro un mese, il Presidente trasmette alle Parti contraenti e agli Osservatori, nonché al Presidente del Comitato permanente e ai Capi dei Gruppi di lavoro lo stesso processo verbale delle deliberazioni, integrato in particolare dei seguenti elementi:

- elenco dei partecipanti
- fonti delle proposte presentate
- procedure di voto
- dichiarazioni di voto
- altre dichiarazioni in forma abbreviata su richiesta delle Parti contraenti e degli Osservatori.

3. In seguito alla sua trasmissione, il processo verbale delle deliberazioni, integrato come dal comma 2 del presente articolo, viene approvato dalle Parti contraenti nella sessione successiva del Comitato permanente.

XII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Articolo 23

La Conferenza può modificare il presente Regolamento in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6, lettera c) e all'articolo 7, comma 1 della Convenzione delle Alpi.

(15.05.02)

ALLEGATO

BOZZA DI DELIBERA

REGOLAMENTO PER LA CONFERENZA DELLE ALPI

Il Comitato permanente della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi) della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), propone alla Conferenza delle Alpi di assumere la seguente delibera, in occasione della sua sessione del 27 febbraio 1996 a Brdo/Slovenia:

La Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi) della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) -

in adempimento dell'articolo 6, lettera c) della Convenzione delle Alpi,

in considerazione del fatto che in occasione della sua sessione a Chambéry, il 20 dicembre 1994, si è deliberata l'istituzione di un Gruppo di lavoro con il mandato di redigere una bozza del Regolamento per la Conferenza delle Alpi,

preso atto della relazione del Gruppo di lavoro "Regolamento" sulla sua riunione a Lubiana, il 9 gennaio 1996 -

1. Delibera l'allegato Regolamento per la Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi) della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi).

2. Delibera inoltre che, per quanto concerne l'articolo 6 del presente Regolamento, gli Stati e la Comunità Europea, che hanno firmato la Convenzione delle Alpi, ma non sono ancora divenuti Parti contraenti, sono equiparati alle Parti contraenti.